



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 febbraio 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0216 (COD)**

**6103/14
ADD 1**

LIMITE

**PECHE 51
ENV 106
CODEC 307**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca
- Progetto di motivazione del Consiglio

I. INTRODUZIONE

L'8 agosto 2012 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98.

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura il 16 aprile 2013.

Si sono quindi svolti negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in vista di un accordo sulla proposta. Tale accordo è stato raggiunto in sede di trilogò il 30 gennaio 2014 ed è stato successivamente approvato dal gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" il 6 febbraio 2014 e dalla commissione per la pesca del Parlamento europeo l'11 febbraio 2014.

L'11 febbraio 2014 il presidente della commissione per la pesca del Parlamento europeo ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (Parte prima) in cui dichiara che, se il Consiglio trasmettesse formalmente la sua posizione in prima lettura al Parlamento nella forma che figura nell'allegato della lettera, egli raccomanderebbe alla plenaria del Parlamento di accettare senza emendamenti la posizione del Consiglio in prima lettura, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti di entrambe le istituzioni, nella seconda lettura del Parlamento.

La posizione del Consiglio in prima lettura è invero in linea con il testo dell'accordo sopra menzionato, modificato alla luce della successiva revisione giuridico-linguistica.

Nei suoi lavori, il Consiglio ha tenuto debitamente conto del parere del Comitato economico e sociale europeo espresso il 14 novembre 2012.¹

¹ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 85.

II. OBIETTIVO

La proposta mira ad allineare il regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), che distingue tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, come previsto dall'articolo 290, paragrafo 1, del trattato (atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione per adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, come previsto dall'articolo 291, paragrafo 2, del trattato (atti di esecuzione).

Con la presente proposta, i poteri attualmente conferiti alla Commissione dal regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio sono stati riclassificati in misure aventi natura delegata e misure aventi natura esecutiva:

- la Commissione ha proposto di essere abilitata ad adottare atti delegati per adattare le specifiche tecniche e le modalità d'uso dei deterrenti acustici;
- la Commissione ha proposto di essere abilitata ad adottare atti di esecuzione per quanto riguarda la procedura e il formato che gli Stati membri devono rispettare nell'adempimento dei propri obblighi in materia di relazioni.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A) Osservazioni generali

Il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, hanno condotto negoziati che sono sfociati nel raggiungimento, da parte dei due colegislatori, di un accordo che sarà ripreso nella posizione del Consiglio in prima lettura. Il testo della posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai due colegislatori, figurante nella lettera del Parlamento dell'11 febbraio 2014, che è stato successivamente corretto alla luce della revisione giuridico-linguistica.

B) Elementi fondamentali

Il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione del Consiglio in prima lettura contiene i seguenti elementi fondamentali:

a) Condizioni della delega di poteri alla Commissione

Il Parlamento europeo ha accolto la proposta del Consiglio di limitare la delega di potere a favore della Commissione per quanto riguarda sia la portata sia la durata:

- la portata della delega sarà limitata all'aggiornamento delle caratteristiche di segnale e delle corrispondenti caratteristiche di applicazione dell'uso dei deterrenti acustici, alla luce del progresso tecnico e scientifico;
- la durata della delega sarà limitata a 4 anni, tacitamente prorogabili per periodi di identica durata.

b) Esame

Il Consiglio ha accolto l'idea avanzata dal Parlamento europeo di un esame da parte della Commissione, prima della fine del 2015, dell'adeguatezza e dell'efficacia del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio. Su tale base e se del caso, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa generale volta a garantire l'effettiva protezione dei cetacei, anche attraverso il processo di regionalizzazione.

IV. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il contributo della Commissione.
